Codice A1702A

D.D. 3 dicembre 2015, n. 816

Azienda agri-turistico-venatoria "Cavaglia" (BI). Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 281 del 05.11.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Cavaglià" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 1598, ubicata nel Comune di Cavaglià, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Signor MACCHIERALDO Dante, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 282 del 31.08.1999 con la quale è stata istituita la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cavaglià", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ha 45;

vista la determinazione dirigenziale n. 80 del 16.05.2001 con la quale è stato sostituito il concessionario Signor MACCHIERALDO Dante, dimissionario, con il Signor MANA Antonio;

vista la determinazione dirigenziale n. 279 del 09.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 393 del 22.12.2006 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cavaglià" di complessivi ha 1598, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Signor MANA Antonio, fino al 31.01.2016;
- la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ha 45, fino al 31.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 04.02.2011 con la quale è stata modificata la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominata "campo C1" da ha 45 ad ha 48, già esistente all'interno dell'azienda suddetta e sono state istituite due ulteriori zone, denominate rispettivamente "campo C2" di ha 120 e "campo C3" di ha 118, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ha 286;

vista la determinazione dirigenziale n. 548 del 18.06.2012, di presa d'atto della nomina del Signor CADAMURO Roberto a Presidente del Consorzio nonché concessionario dell'azienda agri-

turistico-venatoria "Cavaglià", pari ad ha 1598, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, in sostituzione del Sig. MANA Antonio, dimissionario;

vista l'istanza in data 28.08.2015 del concessionario Sig. CADAMURO Roberto, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda e il rinnovo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C;

preso atto della dichiarazione resa che non sono state apportate modifiche in ordine al consorzio e al territorio agro-silvo-pastorale interessato alla concessione e della dichiarazione sulla permanenza e validità del consorzio a tutti gli effetti;

visto il verbale di assemblea straordinaria in data 02.03.2012, registrato al n. 270990 di repertorio e n. 19953 di raccolta, rogito Notaio TAVOLACCINI Dott. Paolo, con il quale, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato Statuto, è stata confermata la validità del Consorzio fino al 31.12.2016;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 281 del 05.11.1998 e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, alle stesse condizioni e modalità di cui alle determinazioni dirigenziali n. 282 del 31.08.1999 e n. 89 del 04.02.2011, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2017;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.; visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165; visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

determina

- di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cavaglià" di complessivi ha 1598, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Sig. CADAMURO Roberto, fino al 31.01.2017;

- di rinnovare le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominate rispettivamente "campo C1" di ha 48, "campo C2" di ha 120 e "campo C3" di ha 118, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ha 286, fino al 31.01.2017.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 281 del 05.11.1998, nella determinazione dirigenziale n. 282 del 31.08.1999 e nella determinazione dirigenziale n. 89 del 04.02.2011.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Biella e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Carlo DI BISCEGLIE-